



COMUNE DI SERRAVALLE
PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Via Garibaldi 50 – Serravalle Pistoiese
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

ORD - 43 - 2004

Ordinanza Nr. 4

Serravalle Pistoiese, lì 04/02/2005

OGGETTO: ORARI, TURNI FESTIVI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE, DAL 13/02/2005.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 24 marzo 2004 n.19 recante le "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";

Visto il D.P.G.R. 2 agosto 2004 n.42/R "Regolamento di attuazione della legge regionale n.19/2004;

Preso Atto che dalla data di entrata in vigore della normativa sopra citata, avvenuta in data 26.08.2004, cessa di avere applicazione la delibera di C.R. Toscana 17 dicembre 1997 n.417 "Criteri per la disciplina degli orari e dei turni degli impianti stradali distribuzione";

Ritenuto di procedere alla definizione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione in conformità ai nuovi criteri regionali;

Dato atto che l'art.16 della legge Regionale n.19/2004 e gli art.14 e 18 del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. N.42 R/2004) dettano disposizioni in merito ai turni di apertura festiva;

Considerato:

- che nelle domeniche e nei giorni festivi il Comune, ai sensi del citato art.14, comma1, deve garantire l'apertura degli impianti nella misura non inferiore al 20% di quelli funzionanti nel territorio;
- che nel Comune di Serravalle Pistoiese sono esistenti numero quattro (4) impianti (di cui tre provvisti di apparecchiature self-service pre-pagamento) e che pertanto la percentuale di apertura da assicurare nei giorni domenicali e festivi è di almeno un impianto;

Vista la proposta avanzata dalla FAIB (Federazione Autonoma Italiana Benzinai) - CONFESERCENTI in data 24.11.2004 di turnazione domenicale e festiva degli impianti stradali carburanti a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale .

Acquisito sulla proposta sopraccitata il parere del Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti aderente alla CONFCOMMERCIO datato 28/01/2005 Prot. n.184, e pervenuto al Protocollo generale in data 28/01/2005 n.1587;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50 comma 7 D.lgs 18.08.2000 n°267;

ORDINA

Art.1 *Orario di servizio*

1. Gli impianti di distribuzione carburanti rispetteranno le seguenti fasce di apertura obbligatoria:

- Mattina: 8.00 – 12.00
- Pomeriggio: 16.00 – 19.00

2. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l'orario minimo di 52 ore medie settimanali su base annua, i singoli gestori degli impianti scelgono l'orario da applicare al proprio punto vendita fra i seguenti (art.13 del Regolamento 42/r del 2004):

- a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
- d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30

3. La scelta operata sarà valida fino ad ulteriore comunicazione del gestore almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di applicazione dell'orario stesso;

4. L'orario di servizio comunicato deve essere osservato e rimanere immutato per 30 giorni dall'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

Art. 2 *Turno di riposo infrasettimanale*

1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o, in alternativa, in altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore;

2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta;

3. Il Comune, entro 30 giorni, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio di cui all'art.15 del regolamento 42r/2004 comunicherà al gestore il motivato diniego;

4. La chiusura infrasettimanale comunicata deve essere osservata e rimanere immutata per 30 giorni dall'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta;

Art. 3 Servizio Notturmo

1. Gli impianti che intendono effettuare il servizio notturno, in conformità a quanto disposto dall'art.17 del Regolamento 42/r del 2004, sono tenuti a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.
2. Il servizio notturno comunicato deve essere osservato e rimane immodificabile per 180 giorni dall'inizio del periodo medesimo;

Art. 4 Turni domenicali e festivi

1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale saranno quelli riportati nell'allegata Tabella "A"; mentre per la composizione dei gruppi turnificanti si fa riferimento all'allegata Tabella "B", entrambe parti integranti della presente ordinanza;
2. Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;
3. Gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, che intendono effettuare il turno di apertura domenicale esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, sono tenuti a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta che deve essere osservato e restare immutato per 30 giorni dall'inizio del periodo medesimo. In tal caso l'impianto rimane aperto il primo giorno feriale successivo;
4. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni limitatamente ad impianti ubicati nella stessa zona previa istanza al competente Ufficio Comunale;
5. Gli impianti sprovvisti di apparecchiatura self-service pre-pagamento hanno facoltà di essere esentati dal turno, previa comunicazione al Comune. Gli impianti esentati potranno rimanere aperti nella giornata di lunedì .

Art. 5 Ferie

1. La sospensione dell'attività degli impianti per ferie non può superare le due settimane consecutive;
2. La chiusura per ferie non è obbligatoria;
3. L'osservanza dei turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale stabiliti nella presente ordinanza troveranno applicazione a partire dal **13 febbraio 2005**;

Art.6 Pubblicità degli orari e dei turni

1. Il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con apposito cartello gli orari e i turni effettuati dall'impianto.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e possedere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni minime di cm.30 x 40;
 - indicare in modo preciso, chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati:

- a) l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
- b) il turno di riposo infrasettimanale;
- c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando se il servizio verrà effettuato con la presenza del gestore o esclusivamente con apparecchiature self-service e pertanto se il lunedì l'impianto resterà chiuso, o aperto con la presenza del gestore;
- d) il turno di riposo domenicale e festivo specificando se l'impianto sarà comunque aperto mediante erogazione esclusivamente a mezzo self-service pre-payment.

2. Gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità di cui al presente articolo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.8 comma 2 lett.a).

Art.7 Attività economiche accessorie

1. Le attività economiche accessorie integrative osservano i seguenti orari e turni:

- A) Le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista collegate all'impianto e facenti parte dello stesso complesso osservano gli orari e i turni dell'impianto carburanti e dovranno essere comunicati al Comune con la modalità di cui all'art.1 della presente Ordinanza in particolare:
 - A.1)le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di chiusura domenicale, infrasettimanale, festivo e nell'intervallo pomeridiano e serale anche se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico);
 - A.2)le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di apertura domenicale e festiva se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico). In tale caso sono aperte il primo giorno feriale successivo.
 - A.3c)le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono aperte se l'impianto effettua il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore. Sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo.
- B) I pubblici esercizi di somministrazione facenti parte del complesso dell'impianto di distribuzione osservano gli orari previsti per gli altri pubblici esercizi di somministrazione presenti nel territorio comunale a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- C) Negli impianti in cui nello stesso locale vengono esercitate più attività autorizzate (bar e commercio) si osserva l'orario dell'attività prevalente. La prevalenza è determinata in base al volume d'affari e deve essere tale da non essere suscettibile di temporanee ed improvvise variazioni;

Art.8 Deroghe

1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:

- a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o GPL.

b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

2. Gli impianti che erogano il metano e/o il GPL insieme ad altri carburanti (benzina e/o gasolio ecc.) non sono esonerati e pertanto osservano gli orari e i turni previsti dagli articoli precedenti:

3. La presente ordinanza non si applica agli impianti di cui all'art.10 comma 1 del Regolamento 42-r/2004;

Art.7 Norme finali

1. L'ordinanza resterà in vigore fino a sua sostituzione in forza di norme legislative diverse da quelle vigenti o per iniziativa del Comune, qualora ricorrano particolari esigenze.

2. L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza meramente riproduttive delle disposizioni della Legge Regionale e/o del regolamento regionale vigente in materia sono soggette alle sanzioni previste dalle citate disposizioni.

3. La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza diverse da quelle di cui al comma 2 comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 (da 25 a 500 Euro).

4. La presente Ordinanza è inviata a tutti gli uffici interessati, alle categorie economiche, ai sindacati, agli organi di stampa, al fine di darne la migliore diffusione, ad uso degli utenti e degli operatori.

IL SINDACO
(Renzo MOCHI)